



CODICE DEONTOLOGICO

Titolo I del Regolamento 1 della Società Italiana di Mediatori Familiari

(S.I.Me.F.)

La S.I.Me.F. ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, si dota del seguente Codice deontologico. Detto Codice sostituisce il precedente.

Art 1 - Definizione e scopo del Codice Deontologico

Il Codice Deontologico è un codice etico e di comportamento a cui hanno l'obbligo di attenersi tutti i membri appartenenti alla S.I.Me.F – Società Italiana di Mediatori Familiari – al fine di preservare e accrescere la reputazione, la competenza e la professionalità dei Mediatori Familiari.

Esso si applica a tutti i professionisti iscritti alla Società, anche durante il tirocinio.

Il codice deontologico rappresenta un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza e indica la condotta dei Soci nei confronti dell'Associazione di appartenenza e degli Istituti/centri riconosciuti.

La S.I.Me.F. è tenuta ad inviare ai nuovi iscritti il Codice deontologico e a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sulla sua applicazione.

Art. 2 – Principi generali. Definizione del profilo professionale e obiettivi della mediazione familiare

Il mediatore familiare è un professionista qualificato a seguito di una formazione specifica. Interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia dall'ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita. Si adopera affinché i genitori raggiungano in prima persona accordi

direttamente negoziati, rispetto a bisogni ed interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli e al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale.

L'esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione permanente.

E' fondato sull'autonomia, sull'obbligo del segreto professionale, sulle conoscenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e di operatività, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. I professionisti iscritti alla S.I.M.e.F. sono tenuti ad esercitare la propria attività con rigore, trasparenza e correttezza.

I Centri/Istituti riconosciuti dalla S.I.Me.F. sono tenuti all'applicazione della Norma tecnica UNI 11644:2016 relativa alla figura professionale del Mediatore Familiare e a quanto previsto, relativamente alla Formazione, nel presente Regolamento 1 o deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale e dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca.

Art. 3 – Etica del mediatore familiare

L'esercizio della Mediazione Familiare comporta da parte del professionista mediatore assenza di giudizio, imparzialità e neutralità nei confronti dei clienti/utenti.

Al mediatore è proibito:

- intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui sia o ci sia stato un precedente legame personale o professionale;
- erogare ai propri clienti servizi che esulino dallo specifico della Mediazione familiare;
- fare pressioni sui clienti/utenti affinché aderiscano ad un accordo che non sia frutto di libero consenso;
- accettare incarichi riservati dalla Legge in via esclusiva agli iscritti in Albi, elenchi o registri.

Il mediatore, inoltre, ha l'obbligo di precisare ai clienti/utenti che le informazioni o i consigli di ordine giuridico e/o psicologico devono essere ottenuti dai professionisti degli specifici settori i quali possono essere da loro liberamente scelti.

I Mediatori Familiari iscritti alla S.I.Me.F. sono tenuti a tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o compromettere l'immagine dell'Associazione di appartenenza, dei Soci appartenenti alla stessa, e delle Associazioni di Mediatori Familiari aderenti alla Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.) cui la S.I.Me.F. è Socio fondatore.

I Mediatori Familiari aderenti alla S.I.Me.F. possono esprimere le proprie opinioni anche se in contrasto con quelle di altre Associazioni professionali, ma sono tenute a non denigrare queste ultime o il loro operato in qualsiasi forma.

Art. 4 – Riservatezza

Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, il mediatore familiare deve attenersi al più assoluto segreto quanto allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, il superamento del segreto professionale può avvenire solo con l'assenso scritto di entrambi i clienti/utenti.

Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai mediatori familiari, anche i tirocinanti e gli allievi in formazione e in linea generale a tutti coloro che assistano agli incontri di mediazione familiare.

Art. 5 - Commissione per l'Etica e la deontologia professionale

L'art. 18 punto c. dello Statuto approvato il 29 marzo 2014 prevede l'istituzione della Commissione per l'etica e la deontologia professionale, composta da tre Soci eletti dall'Assemblea generale degli iscritti, con il compito di:

- verificare e confrontare le norme deontologiche in rispetto delle stesse;
- eleggere un coordinatore;
- esprimere pareri per il Comitato Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché civilistici e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a provvedimenti disciplinari;
- esaminare e relazionare al Comitato Direttivo circa i reclami degli utenti ed inviati alla Commissione della Presidenza Nazionale.

La Commissione per l'Etica e la Deontologia delibera sulle questioni sottoposte dalle Associazioni Macroregionali, le quali non possono istituire Commissioni Etiche e Deontologiche autonome.

Art. 6 – Dovere di aggiornamento professionale

E' dovere del mediatore familiare aggiornare costantemente la propria preparazione professionale, accrescere le conoscenze, abilità e competenze, in riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività.

E' dovere deontologico del mediatore familiare rispettare lo Statuto, il presente Regolamento 1 e gli eventuali altri regolamenti S.I.Me.F.

Art. 7 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

I mediatori familiari hanno il dovere di rispettare le normative dello Stato in cui esercitano la loro attività professionale in particolare gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.

I mediatori familiari dovrebbero essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale ai sensi della l.4/2013.

Art. 8 – Divieto di accaparramento dei clienti/utenti

E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza professionale e al decoro.

Art. 9 – Correttezza professionale

Il mediatore familiare conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo ad essi riferimento;

è a conoscenza del fatto che esistono norme giuridiche che attribuiscono attività riservate ad altre professioni ed è tenuto a conoscere il contenuto delle stesse;

contrasta l'esercizio abusivo delle professioni regolamentate, segnalando eventuali abusi alle autorità competenti;

utilizza il proprio titolo professionale solo per attività ad esso pertinenti e non avalla con esso attività ingannevoli o abusive.

Art. 10 – Diritti dei clienti/utenti

Fin dal primo incontro il Mediatore Familiare deve informare i clienti/utenti sugli obiettivi, le modalità ed il percorso di mediazione.

Li informa sulla specificità del suo intervento distinguendolo da quello di altri professionisti in particolare dell'ambito giuridico, psicologico/psicoterapeutico e socio-assistenziale.

Il mediatore familiare informa i clienti del costo degli incontri e delle modalità di pagamento.

In nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto.

Il mediatore familiare deve ottenere l'incarico ed ottenere la sottoscrizione del consenso informato e della privacy esclusivamente dai clienti/utenti.

Nel caso in cui la mediazione familiare sia raccomandata da un Magistrato il Mediatore Familiare informa i clienti/utenti che:

- riferirà all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere della riservatezza, esclusivamente circa l'adesione o meno al percorso di Mediazione Familiare;
- nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dagli utenti/clienti;
- nel caso di interruzione della Mediazione Familiare o dell'impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti, nulla sarà riferito da parte del Mediatore familiare alle autorità competenti.

Ulteriore tutela dei diritti dei clienti/utenti risiede nella presenza dello Sportello di riferimento per il Cittadino Consumatore a norma dell'art. 6 dello Statuto vigente.

Art. 11 – Interruzione della mediazione

Il percorso di mediazione può essere interrotto qualora:

- lo decida uno o entrambi i clienti/utenti;
- il mediatore valuti che non ci siano le condizioni di attivazione e/ o di prosecuzione del percorso di mediazione;
- il mediatore valuti che le regole della mediazione non siano state rispettate dai clienti/utenti
- il mediatore non sia più in grado di garantire la necessaria imparzialità e/o neutralità.

Art. 12 – Pubbliche dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni pubbliche degli aderenti al Codice deontologico devono essere coerenti con i suoi contenuti.

Art. 13 – Elezioni

Il mediatore familiare che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati ad elezioni ad organi rappresentativi della S.I.M.e.F, deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda o iniziative non consone alla dignità delle sue funzioni.

Art. 14 – Pubblicità

Nell'attività di autopromozione, i mediatori familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio al decoro della professione.

Si asterranno da ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa che possa pregiudicare la correttezza delle informazioni rivolte ai clienti.

I mediatori familiari non possono attribuirsi titoli professionali, diplomi e competenze che non possiedono.

Art. 15 – Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive

Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Art. 16 – Informativa al cliente/utente

Il professionista iscritto all'Associazione, in applicazione della normativa vigente, ha l'obbligo di informare i clienti/utenti del proprio numero di iscrizione all'Associazione (art. 8 c. 2 L. 4/2013) e a fornire ai medesimi, attraverso un documento scritto, i riferimenti dell'associazione di appartenenza con l'indicazione della denominazione, della sede legale nazionale e di quella della Macroregione di appartenenza, del sito web, anche al fine di consentire un immediato riferimento per lo Sportello per il cittadino consumatore e per l'inoltro di eventuali reclami.

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Art. 17 – Doveri dei vertici associativi, dei Responsabili della Didattica, dei Centri/Istituti riconosciuti dalla S.I.Me.F.

I vertici associativi sia nazionali, sia macroregionali e i Responsabili della Didattica dei Centri/Istituti e/o presidenti dei suddetti Centri si impegnano a:

- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità e lealtà;
- segnalare immediatamente qualsiasi circostanza in cui possano trovarsi in conflitto di interesse o che possa essere dannosa per l'immagine della S.I.Me.F.;
- informare preventivamente il Presidente e il CD della propria Macroregione e il Presidente Nazionale della partecipazione ad eventi pubblici in rappresentanza della S.I.Me.F.;
- concordare preventivamente con il Presidente e il CD della propria Macroregione e il Presidente Nazionale qualsiasi iniziativa, compreso comunicazioni a fini di divulgazione, che coinvolga direttamente la S.I.Me.F.;
- seguire i dettati stabiliti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, in tutti i casi in cui comunque si trovino a rappresentare pubblicamente la S.I.Me.F.;
- evitare qualsiasi comportamento lesivo per l'immagine, il buon nome e il prestigio della S.I.Me.F.;
- agire nel massimo rispetto delle delibere e delle decisioni degli Organi statutari;

Art. 18 – Non rispetto del codice

La S.I.M.e.F. si impegna a vigilare sul rispetto del presente codice.

In caso di pervenuta segnalazione circa comportamenti ritenuti in contrasto con i principi enunciati dal presente Codice Deontologico vengono applicati gli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dello Statuto vigente riferenti al TITOLO V – procedimento disciplinare.

Art. 19 – Norme di chiusura

Le disposizioni specifiche del presente Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.